

C.D.

Allegato I



CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, ANCHE PSICO-SENSORIALI, CON NOTEVOLE COMPROMISSIONE DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI (art. 60 R.R. n. 04/2007 s.m.i.)

L'anno 2017 il giorno

del mese di DICEMBRE

Tra

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, P. iva 02026690731 rappresentata dal Direttore Generale Avv. Stefano Rossi nato a Lecce il 20.09.1964 con sede legale in Taranto viale Virgilio n° 31

E

La "Salento Servizi Socio Sanitari S.r.l." P. iva 08655151218, rappresentata legalmente dalla dott.ssa Colucci Lucia nata a Taranto il 19.04.1972, con sede legale in via Giambattista Pergolesi n. 1, 80122 Napoli gestore del Centro Diurno Socio Educativo, "Umberto I" autorizzato ai sensi dell'Art.60 del R.R. 04/2007, in attesa di iscrizione al catalogo telematico della Regione Puglia per l'offerta dei servizi ai sensi della A.D. n.53 del 22.02.2013.

richiamati

1. la L.R. n° 19 del 2006;
2. il Regolamento Regionale n° 04/2007 e smi;
3. la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
4. il DPCM 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";
5. il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
6. il Piano Regionale Politiche sociali 2013/2015 che prevede, tra gli obiettivi di servizio, il consolidamento ed il potenziamento della rete dei centri diurni socio educativi e riabilitativi ex art.60;
7. il Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell'Ambito n.6 di Grottaglie approvato in sede di Conferenza dei servizi in data 30/07/2014;

8. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3032/210 pubblicata sul BURP n. 14/2011 "R. Reg. 18 gennaio 2007 n. 4 – art. 32 – Approvazione studio fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per i disabili. Presa d'atto dello schema d'intesa con l'ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe";

9. la Deliberazione del Commissario Straordinario ASL TA n. 395 del 7/02/2011 avente ad oggetto "Orientamenti operativi della Azienda Sanitaria Locale di Taranto in tema di Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo ex art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 Schema per la definizione di relativi protocolli tra ASL TA e Ambiti Sociali" – Documento approvato con Deliberazione del C.S. n. 301 del 19/10/2010. Rettifica, integrazione,

premessi

1. che il Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Umberto I" sopra richiamato è in attesa di iscrizione nel registro regionale delle strutture, avendo ottenuto autorizzazione definitiva al funzionamento;

2. che la struttura suddetta è in possesso degli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore;

3. che il centro Diurno dispone del personale previsto, il cui elenco distinto per qualifica professionale è acquisita agli atti;

4. che il Centro Diurno ha adottato la Carta dei Servizi, acquisita agli atti;

5. Che la tariffa complessiva per l'assistenza prestata agli utenti non autosufficienti accolti presso la struttura è composta da una quota sanitaria a carico dell'ASL e da una quota assistenziale-alberghiera a carico dell'utente e/o Comune di residenza, secondo quanto previsto nel Piano di Zona e nelle norme regionali di riferimento;

Tutto ciò premesso le parti come costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano la presente convenzione secondo quanto di seguito:

Art. 1 (Utenza)

L'ASL TA utilizza il Centro Diurno Socio Educativo "Umberto I" per l'accoglienza semiresidenziale di n. 30 utenti in situazione di disabilità, anche psico-sensoriale, accertata ai sensi della legge n. 104/92 e s.m.i., art. 3, comma 3, o in attesa di riconoscimento, di età compresa tra i 6 e 64 anni, con notevole compromissione delle autonomie funzionali che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti (art. 60, Reg. Reg. n. 4/2007).

Art. 2 (Prestazioni ed attività)

La struttura ricettiva denominata "Umberto I" garantisce le prestazioni secondo termini e modalità stabiliti dalla normativa in materia, così come indicato nelle premesse della presente Convenzione, utilizzando le prestazioni professionali del personale indicato. Qualsiasi modifica inerente l'elenco nominativo del personale dovrà essere comunicato alla Struttura Complessa Socio Sanitaria ASL TA. Il Centro dovrà garantire assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni di carattere assistenziale.

Le attività della struttura dovranno essere programmate tenendo conto delle necessità e delle indicazioni dei progetti individualizzati previsti per gli utenti. A titolo esemplificativo, il Centro dovrà in ogni caso organizzare:

1. attività orientate al mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
2. attività educative indirizzate all'autonomia;
3. attività di laboratorio espressive ed animazione;
4. attività culturali e di formazione, anche con uso di internet;
5. escursioni, visite guidate e attività di animazione e ricreazione estive.

Art. 3 (Ammissione e ingresso)

L'Ammissione al Centro avviene previa valutazione dell'UVM distrettuale, che verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità al percorso di cura ed assistenza ed elabora il progetto socio-educativo e riabilitativo, come previsto dal Protocollo Operativo in tema di Centro Diurno Socio Educativo dell'Ambito.

L'ammissione al Centro è disposta sulla base della valutazione ed elaborazione del progetto socio-educativo e riabilitativo da parte della competente UVM che predispone anche periodiche verifiche, al fine di valutare l'andamento e la sua eventuale riformulazione o sospensione.

L'effettivo ingresso in struttura, a seguito della prescritta valutazione multidimensionale da parte dell'UVM, deve essere comunicato dal soggetto gestore entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ed al servizio ASL - UTR distrettuale.

Art. 4 (Obblighi del Centro)

Il Centro "Umberto I" si impegna a:

1. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto responsabile dell'inserimento la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
2. rispettare le procedure di ammissione previste dal R.R. n° 04/07 e s.m.i. e della presente Convenzione;
3. redigere e mantenere aggiornate le cartelle utente e i piani di assistenza individualizzati;
4. consentire l'accesso del volontariato in struttura, conformemente alle normative regionali vigenti;
5. adeguare gli standard strutturali, funzionali ed organizzativi dell'iniziativa semiresidenziale, qualora, nel corso di periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;

6. applicare, nei confronti del personale dipendente, contratto collettivo nazionale del lavoro di settore.

L'Ente Gestore si impegna inoltre:

1. ad assicurare il seguente orario di apertura settimanale, dalle ore 09,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, (per non meno di otto ore al giorno e per cinque gg. a settimana);
2. a far funzionare il Centro Diurno per 5 gg. a settimana, dal lunedì al venerdì;
3. all'adozione sistematica di programmi di attività, privilegiando il lavoro a piccoli gruppi per grado di autonomia e di età;
4. ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni e ai servizi assicurati, al costo degli stessi, all'onere a carico dell'Azienda Sanitaria Locale ed alla quota a carico dell'utente e/o Comune di residenza;
5. ad inserire nel posto convenzionato gli ospiti non autosufficienti sulla base del progetto socio-educativo predisposto dall' UVM competente territorialmente, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Il Coordinatore della struttura è tenuto a custodire la seguente documentazione:

1. Cartella personale dell'utente contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e di verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di équipe, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, certificati medici ...) il registro delle presenze dell'utente. La cartella personale dell'utente è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza e le disposizioni del D. Lgs. 196/2003;
2. Documentazione amministrativa e sanitaria della struttura costituita da registro del personale (contenente dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico, mansioni, orari, rapporto di turnazione), registri, inventari e di carico-scarico del materiale, documenti sanitari previsti dalla legislazione vigente per il personale e per la struttura, tabella dietetica e menu, ... ;
3. Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative e riabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e l'organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari, relazioni sulle attività del volontariato e del servizio civile.

Art. 5 (Retta giornaliera)

La retta giornaliera da applicare, completa di iva se dovuta, in ragione delle tipologie di frequenza, è stabilita dal Regolamento Regionale n. 4/2007 come segue:

1. € 62,24 per frequenza giornaliera continuativa dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di cui il 50% a carico della ASL come quota sanitaria ed il restante 50% come quota sociale a carico dell'utente e/o Comune di residenza in caso di compartecipazione come disciplinata dall'Ambito Territoriale;
2. € 31,12 per eventuale frequenza giornaliera part-time (ore 9.00-13.00, ovvero ore 13.00-17.00) di cui il 50% a carico della ASL come quota sanitaria ed il restante 50% come

11/10/2007
11/10/2007

quota sociale a carico dell'utente e/o Comune di residenza in caso di compartecipazione come disciplinata dall'Ambito Territoriale;

In caso di assenza giustificata da certificato medico o dovuta a ricovero ovvero per i primi tre giorni di assenza ingiustificata viene riconosciuta la tariffa giornaliera, ripartita come sopra tra quota sanitaria e quota sociale. In caso di assenza ingiustificata successiva al 3° giorno nello stesso mese da parte dello stesso utente, non sostituito da altro utente, la tariffa giornaliera viene decurtata del 30%.

La tariffa così determinata sarà fatturata mensilmente per il 50% all'ASL TA per il tramite dell'UTR distrettuale che attesterà la regolarità della presenza degli utenti. Ciascuno dei soggetti obbligati al pagamento, come sopra indicato, risponderà direttamente e non solidalmente per il puntuale adempimento, ai sensi del D.G.R. 3032/2010.

Art. 6 (Dimissioni)

Le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UVM ovvero su proposta del Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria o di accertata in appropriatezza delle prestazioni del Centro.

La dimissione dal servizio avverrà per i seguenti motivi:

6. raggiunti limiti di età;
7. conclusione del progetto socio-educativo e riabilitativo e/o reperimento di altra occasione di integrazione;
8. rinuncia dell'utente e/o della famiglia;
9. prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (superiori a gg. 15).

Delle avvenute dimissioni dovrà darsi comunicazione specifica entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata al servizio ASL-UTR distrettuale e alla S.C. Area Socio Sanitaria ASL / TA .

Art. 7 (Durata – rinnovo – disdetta)

La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi e potrà proseguire con la stessa scadenza qualora entro il predetto periodo il Coordinamento Istituzionale deliberi la proroga, dando atto che il servizio dovrà svolgersi per 5 giorni alla settimana, per non meno di 8 ore al giorno, ad esclusione del sabato, della domenica, dei giorni festivi, di n. 4 gg. per le festività pasquali, di n. 6 gg. per le festività natalizie e dell'intero mese di agosto per interruzione delle attività.

Resta salva la facoltà del gestore di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, dandone comunicazione di preavviso con lettera racc. A/R almeno tre mesi prima. La presente Convenzione ha validità dal mese successivo alla firma della stessa.

Art. 8 (Monitoraggio e Controlli)

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata. A tale scopo l'Ente gestore si impegna a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, la ASL potrà attuare periodici controlli.

Art. 9 (Corrispettivo delle prestazioni)

La struttura, attraverso il soggetto gestore, provvede mensilmente ad emettere specifiche e distinte fatture comprendenti il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti e relative alla quota sanitaria, che resta a carico della ASL, e la quota sociale a carico dell'utente e/o Comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'art. 5 (retta giornaliera) della presente Convenzione.

Unitamente a tali fatture trasmette un prospetto riepilogativo riportante nome, cognome e codice fiscale degli ospiti, giornate per singolo accesso, organigramma del personale che ha garantito le prestazioni oggetto del contratto con relativo numero di iscrizione INPS e INAIL e relazione sulle attività svolte. Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa e regionale in materia di pagamenti della P.A..

Art. 10 (Inadempienze e risoluzione)

Eventuali inadempienze delle parti, così come qualificate in premessa, rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione vanno contestate alle controparti per iscritto, fissando un termine compatibile per la rimozione. Trascorso tale termine inutilmente, le parti hanno la facoltà di sospendere o recedere dalla convenzione.

La ASL, così come gli Ambiti Territoriali, possono esercitare la facoltà di recesso particolarmente in presenza di variazioni significative del livello assistenziale e del mancato rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali.

Art. 11 (Controversie)

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Taranto.

Art. 12 (Registrazione)

La presente convenzione redatta in triplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del DPR 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1, lett. B), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette, perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e

successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Art. 13 (Norma transitoria)

Gli eventuali rapporti economici pregressi tra il Centro Diurno e gli altri soggetti sottoscrittori della presente convenzione sono regolati e definiti separatamente tra le parti interessate.

Art. 14 (Rinvio)

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative in materia di DURC, di verifiche ex art. 48 bis DPR 633/72 e s.m.i. nonché di tracciabilità dei flussi finanziari previste per i soggetti che operano con le pubbliche amministrazioni.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione le parti rinviando alla normativa regionale in materia nonché alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/06 e regolamento d'esecuzione per quanto applicabili alla fattispecie.

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto, li

Per ASL
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Stefano ROSSI

Per il Centro Diurno

Salento Servizi Socio Sanitari s.r.l.
P.N.A. 08655151218

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. seguenti: art. 3 (ammissione e ingresso), art. 9 (corrispettivo delle prestazioni), art. 10 (Inadempienze e risoluzione), art. 11 (controversie), art. 13 (norma transitoria).

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto, li

Per ASL
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Stefano ROSSI

Per il Centro Diurno

Salento Servizi Socio Sanitari s.r.l.
P.N.A. 08655151218